

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5133 del 08/10/2018 |
| Oggetto | D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. Società Agricola Petrini Lino & C. S.S. con sede legale in Via Monte Sorbo n. 1545, Comune di Mercato Saraceno. Autorizzazione Unica per variante sostanziale al Permesso di Costruire n. 48/2010 del 17.09.2010 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico" di potenzialità pari a 528,705 kWp, realizzato in Comune di Mercato Saraceno, località Monte Sorbo, via Ca' di Tito Chiesuola. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-5337 del 08/10/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | CARLA NIZZOLI |

Questo giorno otto OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. **Società Agricola Petrini Lino & C. S.S.** con sede legale in Via Monte Sorbo n. 1545, Comune di Mercato Saraceno. **Autorizzazione Unica per variante sostanziale** al Permesso di Costruire n. 48/2010 del 17.09.2010 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico" di potenzialità pari a **528,705 kWp**, realizzato in **Comune di Mercato Saraceno, località Monte Sorbo, via Ca' di Tito Chiesuola.**

LA DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Delibera di Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n- 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25 maggio 2016 *“Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”*;

Premesso che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d’intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
 - disciplina il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);
 - sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;
 - dispone che dal 01/05/2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l’adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, che:

- al comma 1 dell’art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell’art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l’autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che:

- con **Permesso di Costruire n. 48/2010 del 17.09.2010** rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno, fu autorizzata la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"fotovoltaico"** di potenzialità pari a 498,96 kWp, realizzato in **Comune di Mercato Saraceno**, località Monte Sorbo, via Ca’ di Tito Chiesuola, identificato catastalmente al Foglio 79, Particella 167, 168 e 169;
- con SCIA n. 247/2010 del 30/12/2010 fu presentata una variante presso il Comune di Mercato Saraceno con cui la potenzialità dell’impianto fu portata a 528,705 kWp;
- l’art. 5 comma 7 del D.M. 19.02.2007, abrogato in data 25.08.2010 con l’entrata in vigore del D.M. 6.08.2010 e quindi ancora in vigore all’atto della richiesta del P.d.C. con cui poi è stato autorizzato l’impianto di cui trattasi (avvenuta in data 01.07.2010), stabiliva quanto segue:

“Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’art. 12, comma 4, del medesimo D.Lgs. 387/03 ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui al D.Lgs. 387/03. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.”;

- ai sensi di quanto riportato al punto precedente e in conformità con quanto chiarito dalla nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia Prot. n. 19813 del 28/10/2010, l’impianto di cui trattasi è stato autorizzato tramite la sola acquisizione del **Permesso di Costruire n. 48/2010 del 17.09.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno e della successiva SCIA comunale n. 247/2010 del 30/12/2010**;
- l’impianto risulta attualmente realizzato e, dalle convenzioni stipulate con il Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., risulta entrato in esercizio in data 03.05.2011;

Vista la nota, pervenuta a questa Agenzia in data 21.08.2018, PGFC/2018/13162, (integrata volontariamente con nota del 24.08.2018, acquisita al PGFC/2018/13370 del 24/08/2018, e con nota del 28.08.2018, acquisita al PGFC/2018/13556 del 29.08.2018) da parte della **Società Agricola Petrini Lino & C. S.S.** con sede legale in Via Cesio Sabino n. 31/2, 47027 – Comune di Sarsina (FC) – C.F. e P.IVA: 01822170401, con cui è stata richiesta

l'Autorizzazione Unica per variante sostanziale, ex art. 5 del D.Lgs. 28/2011, al Permesso di Costruire n. 48/2010 del 17.09.2010 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**fotovoltaico**", di proprietà della suindicata ditta, di potenza nominale autorizzata pari a **528,705 kWp**, situato in **Comune di Mercato Saraceno, località Monte Sorbo, via Ca' di Tito Chiesuola**.

Preso atto che le **principali modifiche oggetto della presente istanza** consistono in quanto di seguito riportato:

- eliminazione di 600 moduli fotovoltaici difettosi (140,975 kWp di potenza totale), di cui:
 - 595 da 235 Wp di potenza;
 - 5 da 230 Wp di potenza;
- installazione di 540 nuovi moduli fotovoltaici da 270 Wp di potenza, in sostituzione di quelli eliminati, per una potenza totale pari a 145,80 kWp;
- leggera variazione in aumento della potenza totale dell'impianto, che passerà da 528,705 kWp a 533,53 kWp;
- riduzione dell'area complessiva occupata dai pannelli, dovuta alla riduzione di 60 unità del numero complessivo di moduli installati;

Considerato che:

- la potenza dell'impianto è nettamente superiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per gli impianti fotovoltaici realizzati a terra;
- il D.Lgs. n. 28/2011, art. 5, comma 3, stabilisce che, fino all'emanazione di un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico:

"non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 (Procedura Abilitativa Semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile) gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, e delle opere connesse";

- in virtù dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 sopra citato, in cui viene di fatto stabilito che risultano sostanziali le varianti che prevedono variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi e della volumetria delle strutture, la variante in sanatoria richiesta dalla ditta è stata valutata come sostanziale e comporta quindi il rinnovo dell'autorizzazione vigente (rilasciata con P.d.C. comunale) tramite rilascio di una Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

Dato atto che:

- con nota del 29.08.2018, PGFC/2018/13596, questa Agenzia ha comunicato alla ditta e agli enti coinvolti l'**avvio del procedimento** ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. a partire dal giorno **28.08.2018**, data di completamento della documentazione minima necessaria, ai sensi di quanto previsto ai punti 13.1. , 13.2. , 13.3. dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
- contestualmente all'avvio del procedimento, con la medesima nota citata al punto precedente, è stata **indetta la Conferenza dei Servizi decisoria** ex art. 14 comma 2 della L. 241/90, in **forma semplificata e in modalità asincrona**, ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge, formata dai seguenti enti:
 - **Arpae S.A.C.** (ente preposto al rilascio dell'autorizzazione);
 - **Arpae S.T.** (per il parere tecnico su campi elettromagnetici, rumore e terre e rocce da scavo);
 - **Comune di Mercato Saraceno** (per la Variante al Permesso di Costruire);

- **Provincia di Forlì-Cesena** (per la valutazione della compatibilità con la pianificazione provinciale);
- **Unione dei Comuni Valle del Savio** (parere relativo al vincolo idrogeologico);
- la Conferenza dei Servizi è preordinata all'emanazione dei seguenti atti:
 - Variante al Permesso di Costruire;
- nella nota di avvio del procedimento e indizione della Conferenza dei Servizi sopra citata del 29.08.2018, PGFC/2018/13596, veniva richiesto agli enti coinvolti nel procedimento:
 - di inviare ad Arpae, per la successiva trasmissione alla ditta proponente, eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento, entro 15 giorni dal ricevimento della nota di avvio;
 - di rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota di avvio, al netto di un'eventuale sospensione dei termini del procedimento per l'acquisizione della documentazione di cui al punto precedente;

Preso atto che:

- entro il termine prescritto per le integrazioni non sono pervenute richieste da parte degli enti coinvolti nel procedimento;
- il **Comune di Mercato Saraceno** ha reso la propria determinazione relativamente alla decisione oggetto della Conferenza con nota del 27/09/2018, acquisita al PGFC/2018/15464, esprimendo **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica in variante sostanziale al permesso di costruire n. 48 del 17/09/2010; parere condizionato al rispetto di alcune prescrizioni che verranno riportate nel seguito dell'atto;
- la **Provincia di Forlì-Cesena**:
 - con nota acquisita al PGFC/2018/15017 del 19/09/2018, ha nominato l'Arch. Guidazzi Alessandra a rappresentare la Provincia di Forlì-Cesena nei lavori della Conferenza, legittimandola ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato;
 - con nota acquisita al PGFC/2018/15988 del 5.10.2018 ha espresso il proprio parere di competenza favorevole vincolato al rispetto di una condizione, di cui viene riportato di seguito un estratto:

“Visti gli approfondimenti istruttori effettuati dal Servizio sul procedimento in oggetto.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000).

In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si osserva che il progetto oggetto d'istanza ricade in:

- *Tav. 1 “Unità di paesaggio”: **Unità n. 3b** “Paesaggio della media collina”.*
- *Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”: “Sistema collinare” di cui all'**art. 9**.*
- *Tav. 3 “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”: “Sistema delle aree agricole” di cui all'**art. 11**.*
- *Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “Corpi di frana privi di periodicità stagionali” di cui all'**art. 26** (limitatamente alla porzione sud-est dell'area in oggetto); “Criminali” di cui all'**art. 20B**.*
- *Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”: “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” di cui all'**art. 73**.*
- *Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: “Aree disponibili allo smaltimento rifiuti” (aree bianche); “Aree parzialmente disponibili allo smaltimento rifiuti” (aree verdi), limitatamente alla porzione sud-est dell'area.*
- *Tav. 5B “Carta dei vincoli”: non sono presenti vincoli relativi a questa tavola.*

- *Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali": L'area in oggetto ricade su "Aree in cui non sono attesi effetti locali"; per porzioni ridotte, nella zona sud-est, interessa inoltre: "Zona 3 – Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche"; "Zona 4 – Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e topografiche"; "Zona 9 – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche;*

...

Dall'analisi delle tavole del P.T.C.P. rappresentate nell'allegato A, parte integrante del presente contributo istruttorio, si ritiene l'opera compatibile alla seguente condizione:

- *coerentemente a alle disposizioni di cui all'art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità delle norme del PTCP, dovrà essere eseguita una verifica complessiva che dimostri la non influenza delle opere in oggetto sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità;*

Quanto sopra fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione concernente criteri di localizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Considerato che:

- la verifica richiesta dalla Provincia di Forlì-Cesena nel proprio parere di competenza sopra citato era già stata effettuata in sede di rilascio del P.d.C. tramite acquisizione di specifica Relazione Geologica a firma del Geol. Bucci Candido, approvata dal Comune di Mercato Saraceno in data 16.09.2018, allegata al P.d.C. ed acquisita in copia al PGFC/2018/13370 del 24/08/2018;
- la modifica oggetto della presente variante riguarda unicamente la mera sostituzione di pannelli già installati lasciando invariati i supporti di ancoraggio al terreno ed inoltre risulta in diminuzione, in quanto il numero dei nuovi pannelli installati risulta inferiore rispetto a quello dei pannelli eliminati;

Dato atto inoltre che:

- il progettista, nell'elaborato denominato *"Relazione tecnica di valutazione e verifica della coerenza dell'intervento con la pianificazione comunale, provinciale, regionale e di settore"*, acquisito al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, relativamente al Vincolo Idrogeologico, ha dichiarato quanto segue *"l'area è soggetta a Vincolo Idrogeologico, ma il tipo di intervento oggetto della presente autorizzazione non richiede alcuna comunicazione in merito, in quanto non attiene a nessuna delle opere indicate nel "Regolamento di Gestione del vincolo idrogeologico dell'Unione dei Comuni Valle del Savio"*;
- **l'Unione dei Comuni Valle del Savio** non ha fatto pervenire il proprio parere di competenza entro il termine prescritto e quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., si intende acquisito l'assenso implicito senza condizioni di tale ente;
- sono stati rispettati i termini per il rilascio dell'Autorizzazione Unica fissati, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, come modificato dal D.Lgs. 28/2011, in 90 giorni, a partire dalla data di completamento dell'istanza;
- il P.d.C. con cui è stato autorizzato l'impianto di cui in oggetto è stato rilasciato in data 17.09.2010, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della D.A.L. n. 28/2010 del 06.12.2010, di conseguenza l'impianto non risulta soggetto alle limitazioni sulla localizzazione imposte dalla Delibera citata;
- la variante di cui trattasi non comporta modifiche dell'area in cui risulta posizionato l'impianto rispetto a quanto già autorizzato con il P.d.C. n. 48/2010 del 17.09.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno e quindi la Società Agricola Petrini Lino & C. S.S. ha la piena disponibilità dei titoli necessari sull'area di installazione dell'impianto in virtù del contratto stipulato in data 24.05.2010, Repertorio n. 19.619, Raccolta n. 8.875, dal Notaio Barchi Sereno di Forlì, con cui la ditta ha acquisito il diritto di piena proprietà delle Particelle 14 e 155 del Foglio 79 (successivamente riaccatastate come Particelle 167, 168, 169 del Foglio 79) su cui insiste l'impianto;
- l'area su cui insiste l'impianto non ricade all'interno delle aree di interesse dell'ENAC, come asseverato dal

progettista con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018;

- il progettista, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, ha asseverato di avere esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopracitata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. 1775/1993;
- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. prov. 88875 del 05.06.2013, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della dichiarazione del progettista, acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, in cui viene asseverato che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- la variante non prevede modifiche all'impianto di rete per la connessione dell'impianto fotovoltaico già precedentemente autorizzato sulla base del preventivo Enel del 25.05.2010 (codice di rintracciabilità T0074907), dell'accettazione del preventivo del 04.06.2010 e del progetto definitivo approvato da Enel del 07.07.2010; documenti di cui è stata acquisita copia al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018;
- il Comune di Mercato Saraceno, nel proprio parere di competenza sopra citato, ha stabilito, confermando quanto proposto dalla ditta nell'integrazione alla Relazione Tecnica Ambientale acquisita al PGFC/2018/13556 del 29.08.2018, che l'importo della fidejussione o deposito cauzionale da prestare a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino deve essere pari a 25.000,00 Euro; tale importo dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal D.M. del 10.09.2010;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, si è impegnato alla corresponsione, in favore del Comune di Mercato Saraceno, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, che l'importo dei lavori oggetto di modifica si attesta in circa 20.000,00 Euro;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2016-66 del 25.05.2016, risultano pari a 520,00 Euro (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 Euro);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae con bonifico bancario eseguito in data 20.08.2018, di cui è stata acquisita copia dell'attestazione in data 21.08.2018 PGFC/2018/13162;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per l'Impresa Individuale Giannini Liviana, inoltrata in data 27.08.2018 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0059150_20180827 e rilasciata in data 27.08.2018;

Rilevato che il parere favorevole al rilascio della modifica dell'autorizzazione di cui in oggetto è vincolato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Permesso di costruire P.d.C. n. 48/2010 del 17.09.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno non espressamente modificate dal presente atto, nonché al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

• **Comune di Mercato Saraceno:**

- A. Dovrà essere prodotta la fidejussione o deposito cauzionale, così come stabilito da determina del Comune di Mercato Saraceno n. 283/2016, di € 25.000,00 , a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità per lavori oggetto di variante. Tale cauzione è da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;
- B. Dovranno essere previste opere di manutenzione periodiche dei fossi di scolo realizzati come da elaborato Tav. 6 allegata al Permesso di Costruire n. 2010, al fine di garantire l'efficienza idraulica;
- C. Durante il funzionamento dell'impianto, dovrà essere garantito un adeguato monitoraggio dell'attività al fine di evitare danneggiamenti alle strade di accesso/transito dei mezzi nonché alla stabilità dei versanti interessati. Qualora si riscontrassero alterazioni significative, la committenza è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Comune / altro Ente proprietario della strada e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. La committenza è tenuta comunque ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività pubblico/private, compreso il ripristino dei luoghi e, ove occorresse, al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.

Considerato che:

- l'impianto di cui trattasi è stato autorizzato con P.d.C. n. 48/2010 del 17.09.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno in quanto non erano richieste ulteriori autorizzazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del D.M. 19.02.2007;
- il presente atto di Autorizzazione Unica per variante sostanziale al P.d.C. sopra citato ricomprende e sostituisce i seguenti atti:
 - **Variante al Permesso di Costruire** di competenza del Comune di Mercato Saraceno;

Precisato che il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente e che dovrà essere esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e quelli successivamente integrati, pervenuti con note acquisite al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, al PGFC/2018/13370 del 24/08/2018, al PGFC/2018/13556 del 29/09/2018;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa:

- l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- la variante proposta rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Atteso che, in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 1 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017-1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Maltoni Michele, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, tramite Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, la **variante sostanziale** al Permesso di Costruire n. 48/2010 del 17.09.2010, rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno, richiesta dalla **Società Agricola Petrini Lino & C. S.S.**, con sede legale in Via Cesio Sabino n. 31/2, 47027 – Comune di Sarsina (FC) – C.F. e P.IVA: 01822170401, relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "fotovoltaico" di potenza nominale pari a **kWe 528,705** realizzato in **Comune di Mercato Saraceno, località Monte Sorbo, via Ca' di Tito Chiesuola**, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso la S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae:

- Modello Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 – PGFC/2018/13162 (A);
- Elenco Elaborati – PGFC/2018/13162 (B);
- Tavola 2 – Stato di fatto (Autorizzato con PdC n. 48/2010), stato di progetto e stato comparativo – Agosto 2018 – PGFC/2018/13162 (C);
- Tavola 2.1 – Schema unifilare – Modifiche su impianto fotovoltaico – Agosto 2018 – PGFC/2018/13162 (D)
- Relazione Tecnica di Progetto – 18 agosto 2018 – PGFC/2018/13162 (E);
- Relazione Tecnica di Valutazione e Verifica della Coerenza dell'Intervento con la Pianificazione Comunale, Provinciale, Regionale e di Settore – 18 agosto 2018 – PGFC/2018/13162 (F);
- Atto notarile attestante il possesso dei diritti di superficie sull'area occupata dall'impianto – PGFC/2018/13162 (G);
- Visure catastali relative all'area su cui è installato l'impianto PGFC/2018/13162 (H);
- Planimetria catastale relativa all'area di installazione dell'impianto PGFC/2018/13162 (I);
- Dichiarazione relativa all'importo dei lavori di variante – PGFC/2018/13162 (L);
- Dichiarazione relativa alle aree di interesse ENAC – PGFC/2018/13162 (M);
- Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie – PGFC/2018/13162 (N);
- Dichiarazione sulla distanza da impianti di trasporto pubblico – PGFC/2018/13162 (O);
- Impegno alla corresponsione della garanzia finanziaria – PGFC/2018/13162 (P);
- Dichiarazione relativa all'organismo di vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 – PGFC/2018/13162 (Q);

- Dichiarazione relativa all'impianto di connessione alla rete – PGFC/2018/13162 (R);
- Copia del Preventivo Enel del 26.05.2010 e dell'Accettazione del preventivo del 04.06.2010– PGFC/2018/13162 (S);
- Copia del Progetto dell'impianto di rete per la connessione 15 kV dell'impianto di produzione vidimato da Enel – 7 luglio 2010 – PGFC/2018/13162 (T);
- Attestazione pagamento oneri istruttori – PGFC/2018/ 13162 (U);
- Documentazione fotografica – PGFC/2018/13162 (V);
- Copia del P.d.C. n. 48/2010 comprensiva di tutti gli allegati – PGFC/2018/13370 (Z);
- Copia della S.C.I.A. n. 247/2010 comprensiva di tutti gli allegati – PGFC/2018/13370 (ZA);
- Nota del tecnico recante la previsione della durata dei lavori di variante (documento firmato digitalmente) – PGFC/2018/13556 (ZB);
- Relazione Tecnica Ambientale – Integrazione contenente il piano di dismissione con i relativi costi – (documento firmato digitalmente) – PGFC/2018/13556 (ZC).

2. di dare atto che:

- il P.d.C. con cui è stato autorizzato l'impianto di cui in oggetto è stato rilasciato in data 17.09.2010, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della D.A.L. n. 28/2010 del 06.12.2010, di conseguenza l'impianto non risulta soggetto alle limitazioni sulla localizzazione imposte dalla Delibera citata;
- la variante di cui trattasi non comporta modifiche dell'area in cui risulta posizionato l'impianto rispetto a quanto già autorizzato con il P.d.C. n. 48/2010 del 17.09.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno e quindi la Società Agricola Petrini Lino & C. S.S. ha la piena disponibilità dei titoli necessari sull'area di installazione dell'impianto in virtù del contratto stipulato in data 24.05.2010, Repertorio n. 19.619, Raccolta n. 8.875, dal Notaio Barchi Sereno di Forlì, con cui la ditta ha acquisito il diritto di piena proprietà delle Particelle 14 e 155 del Foglio 79 (successivamente riacquistate come Particelle 167, 168, 169 del Foglio 79) su cui insiste l'impianto;
- la verifica richiesta dalla Provincia di Forlì-Cesena nel proprio parere di competenza citato in premessa era già stata effettuata in sede di rilascio del P.d.C. tramite acquisizione di specifica Relazione Geologica a firma del Geol. Bucci Candido, approvata dal Comune di Mercato Saraceno in data 16.09.2018, allegata al P.d.C. ed acquisita in copia al PGFC/2018/13370 del 24/08/2018;
- la modifica oggetto della presente variante riguarda unicamente la mera sostituzione di pannelli già installati lasciando invariati i supporti di ancoraggio al terreno ed inoltre risulta in diminuzione, in quanto il numero dei nuovi pannelli installati risulta inferiore rispetto a quello dei pannelli eliminati;
- l'area su cui insiste l'impianto non ricade all'interno delle aree di interesse dell'ENAC, come asseverato dal progettista con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, ha asseverato di avere esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopracitata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. 1775/1993;
- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. prov. 88875 del 05.06.2013, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in

materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della dichiarazione del progettista, acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, in cui viene asseverato che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);

- la variante non prevede modifiche all'impianto di rete per la connessione dell'impianto fotovoltaico già precedentemente autorizzato sulla base del preventivo Enel del 25.05.2010 (codice di rintracciabilità T0074907), dell'accettazione del preventivo del 04.06.2010 e del progetto definitivo approvato da Enel del 07.07.2010; documenti di cui è stata acquisita copia al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018;
- il Comune di Mercato Saraceno, nel proprio parere di competenza sopra citato, ha stabilito, confermando quanto proposto dalla ditta nell'integrazione alla Relazione Tecnica Ambientale acquisita al PGFC/2018/13556 del 29.08.2018, che l'importo della fidejussione o deposito cauzionale da prestare a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino deve essere pari a 25.000,00 Euro; tale importo dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal D.M. del 10.09.2010;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, si è impegnato alla corresponsione, in favore del Comune di Mercato Saraceno, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita al PGFC/2018/13162 del 21.08.2018, che l'importo dei lavori oggetto di modifica si attesta in circa 20.000,00 Euro;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpa, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2016-66 del 25.05.2016, risultano pari a 520,00 Euro (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 Euro);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpa con bonifico bancario eseguito in data 20.08.2018, di cui è stata acquisita copia dell'attestazione in data 21.08.2018 PGFC/2018/13162;
- il presente atto di Autorizzazione Unica per variante sostanziale al P.d.C. sopra citato ricomprende e sostituisce i seguenti atti:
 - **Variante al Permesso di Costruire** di competenza del Comune di Mercato Saraceno;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per l'Impresa Individuale Giannini Liviana, inoltrata in data 27.08.2018 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0059150_20180827 e rilasciata in data 27.08.2018;

3. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

- A. Dovrà essere prodotta la fidejussione o deposito cauzionale, così come stabilito da determina del Comune di Mercato Saraceno n. 283/2016, di € 25.000,00 , a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità per lavori oggetto di variante. Tale cauzione è da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;

- B. Dovranno essere previste opere di manutenzione periodiche dei fossi di scolo realizzati come da elaborato Tav. 6 allegata al Permesso di Costruire n. 2010, al fine di garantire l'efficienza idraulica;
- C. Durante il funzionamento dell'impianto, dovrà essere garantito un adeguato monitoraggio dell'attività al fine di evitare danneggiamenti alle strade di accesso/transito dei mezzi nonché alla stabilità dei versanti interessati. Qualora si riscontrassero alterazioni significative, la committenza è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Comune / altro Ente proprietario della strada e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. La committenza è tenuta comunque ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività pubblico/private, compreso il ripristino dei luoghi e, ove occorresse, al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.
4. **di precisare** inoltre che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
- l'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni sopra indicate provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti e a questa Agenzia per conoscenza;
 - i lavori dovranno iniziare **entro 1 anno** e terminare **entro 3 anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
 - dell'inizio lavori dovrà essere data comunicazione tramite presentazione telematica su piattaforma SuapER, che dovrà comprendere tutti gli allegati necessari, tra cui anche la dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti; dell'inizio lavori dovrà inoltre essere data comunicazione anche a questa Agenzia per conoscenza;
 - **entro 3 anni** dal rilascio della presente autorizzazione la ditta dovrà presentare al Comune di Mercato Saraceno e per conoscenza a questa Agenzia la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA);
 - eventuali varianti in corso d'opera, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, o richieste di proroga per l'inizio lavori o per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate; una volta realizzato l'impianto, ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata al ciclo tecnologico e/o agli impianti dovrà seguire la stessa prassi;
 - le modifiche non sostanziali all'impianto di cui trattasi, autorizzato con P.d.C. n. 48/2010 del 17.09.2010 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno e modificato per variante sostanziale dal presente atto di autorizzazione unica, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso PAS, così come disposto dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs 28/2011;
 - dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti della S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
 - il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Mercato Saraceno, almeno **sei mesi prima** della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;
 - rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
5. **di dare atto** che:
- rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel P.d.C. n. 48/2010 del 17.09.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno non espressamente modificate con il presente atto;

- il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. **di fare salvi** i diritti di terzi;
 7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 8. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Maltoni Michele, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 9. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
 10. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Agricola Petrini Lino & C. S.S., alla Sezione Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Cesena, al Comune di Mercato Saraceno, all'Unione dei Comuni Valle del Savio, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.